

REGOLAMENTO (UE) 2023/2720 DEL CONSIGLIO**del 27 novembre 2023****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2024-2026****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti. Per far sì che la produzione di prodotti della pesca nell'Unione non sia messa a repentaglio e che l'industria della trasformazione dell'Unione possa contare su un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti della pesca importati e i prodotti della pesca dell'Unione sul mercato dell'Unione, occorre tener conto anche dell'impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio ⁽¹⁾ disponeva l'apertura di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 stabilendo le loro modalità di gestione. Poiché la sua applicazione cesserà il 31 dicembre 2023, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca i contingenti tariffari per il periodo 2024-2026.
- (3) Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Russia. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha affermato che l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali.
- (4) Più recentemente, il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato l'undicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia a causa della sua continua guerra di aggressione contro l'Ucraina.
- (5) Pur essendo la Russia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione può avvalersi delle eccezioni che si applicano nel quadro dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dell'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in special modo per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).
- (6) In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire a prodotti originari della Russia di beneficiare del trattamento dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (7) Le relazioni tra l'Unione e la Bielorussia si sono deteriorate negli ultimi anni a causa dell'inosservanza del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani da parte del regime bielorusso. Fin dall'inizio la Bielorussia ha inoltre fornito ampio sostegno alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3).

